IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LXI - Serie V - Vol. VIII - Fasc. IX - Settembre 1936

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

(« A. A. S. », vol. XXVIII, N. 9, 25 agosto 1936).

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO XI

Lettera Enciclica del Sommo Pontefice all'Episcopato degli Stati Uniti per la elevazione morale e la missione educativa del cinematografo (1).

II.

La ricreazione infatti nelle sue molteplici forme è divenuta ormai una necessità per la gente che si affatica nelle occupazioni della vita, ma essa dev'essere degna dell'uomo ragionevole e perciò sana e morale, deve sollevarsi al grado di un fattore positivo di bene e suscitatore di nobili sentimenti. Un popolo che nei suoi momenti di riposo si dedica a divertimenti che offendono il retto senso della decenza, dell'onore, della morale, a ricreazioni che riescono occasione di peccato, specialmente per i giovani, si trova in grave pericolo di perdere la sua grandezza e la stessa potenza nazionale.

Importanza e potenza del cinematografo.

È indiscutibile che fra i divertimenti moderni il cinematografo ha preso negli ultimi anni un posto d'importanza universale.

Nè occorre far notare come siano a milioni le persone che assistono giornalmente alle rappresentazioni cinematografiche; come in sempre maggior numero si vadano aprendo le sale per tali spettacoli presso tutti i popoli civili e semicivili; come infine il « cinematografo » sia diventato la più popolare forma di divertimento che si offra per i momenti di svago non solamente ai ricchi, ma a tutte le classi della società.

D'altra parte non si dà oggi mezzo più potente del cinematografo ad esercitare influsso sulle moltitudini, sia per la natura stessa della

(1) Continuazione e fine. Vedi fascicolo precedente.

immagine proiettata sullo schermo, sia infine per la popolarità dello spettacolo cinematografico e per le circostanze che l'accompagnano.

La potenza del cinematografo sta in ciò che esso parla mediante l'immagine. Essa è ricevuta dall'anima con godimento e senza fatica, anche se anima rozza e primitiva, che non avrebbe la capacità o almeno il desiderio di compiere lo sforzo dell'astrazione e della deduzione che accompagnano il ragionamento. Anche il leggere o l'ascoltare richiedono uno sforzo che nella visione cinematografica è sostituito dal piacere continuato del succedersi dell'immagine concreta, e, per così dire, vivente. Nel cinematografo parlato si rafforza questa potenza perchè l'interpretazione dei fatti diviene ancora più facile e il fascino dell'opera musicale si collega coll'azione drammatica.

Purtroppo i balli e le « varietà » che talvolta si introducono arbitrariamente negli intermezzi accrescono l'eccitamento delle passioni.

Che se la cinematografia è veramente lezione di cose, che ammaestra in bene o in male, più efficacemente, per la maggior parte degli uomini, dell'astratto ragionamento, occorre che essa sia elevata ai fini di una coscienza cristiana e liberata dagli effetti depravanti e demoralizzanti.

Tutti sanno quanto danno producono le cattive cinematografie nelle anime. Esse divengono occasioni al peccato; inducono i giovani nelle vie del male perchè sono la glorificazione delle passioni; espongono sotto una falsa luce la vita; offuscano gli ideali; distruggono il puro amore, il rispetto per il matrimonio, l'affetto per la famiglia. Possono altresì creare facilmente pregiudizi fra gli individui e dissidi fra le nazioni, fra le classi sociali, fra le intere razze.

D'altro canto le buone rappresentazioni possono invece esercitare una influenza profondamente moralizzatrice su coloro che le vedono. Oltre a ricreare, possono suscitare nobili ideali di vita, diffondere preziose nozioni, fornire maggiori conoscenze della storia e delle bellezze del proprio e dell'altrui paese, presentare la verità e la virtù sotto una forma attraente, creare o — per lo meno — favorire una comprensione fra le nazioni, le classi sociali e le razze, promuovere la causa della giustizia, ridestare il richiamo della virtù, e contribuire quale aiuto positivo al miglioramento morale e sociale del mondo.

Queste considerazioni acquistano tanto maggiore gravità da ciò che il cinematografo parla non a singoli ma alle moltitudini ed in circostanze di tempo, di luogo, di ambiente quanto mai propizie a suscitare non comune entusiasmo per il bene, come per il male, e condurre a quella esaltazione collettiva che può assumere — come l'esperienza purtroppo c'insegna — forme addirittura morbose.

Le immagini cinematografiche sono infatti mostrate a gente che sta seduta in un oscuro teatro, ed ha le facoltà fisiche e spesso anche spirituali rilassate. Non c'è bisogno di recarsi a cercare lontano queste sale; esse sono attigue alle case, alle chiese e alle scuole del popolo, portando così la cinematografia fino al vero centro della vita popolare.

Inoltre vicende raffigurate nel cinematografo sono svolte da uomini e donne scelti per la loro arte, e per tutte quelle doti naturali e per l'uso di quegli espedienti che possono anche divenire strumento di seduzione, sopratutto per la gioventù.

Il cinematografo vuole per di più, a suo servizio, il lusso della sede e la piacevolezza della musica, il vigore realistico, ed ogni forma di capriccio nello stravagante. E per ciò stesso il suo fascino si esercita con particolare attrattiva sui giovani, sugli adolescenti e sulla stessa infanzia. Così proprio nell'età in cui si sta formando il senso morale e si vanno formando le nozioni ed i sentimenti di giustizia e di rettitudine, dei doveri e degli obblighi, degli ideali della vita, il cinematografo con la sua diretta propaganda prende una posizione schiettamente preponderante.

E purtroppo, allo stato presente delle cose, la prende di frequente in male. Sicchè al pensare a tanta strage di anime di giovani e di fanciulli, a tante innocenze che si perdono proprio nelle sale cinematografiche, viene alla mente la terribil condanna di Nostro Signore contro i corruttori dei piccoli: « Qui autem scandalizaverit unum de pusillis istis, qui in me credunt, expedit ei ut suspendatur mola asinaria in collo eius et demergatur in profundum maris » (Marc., IX, 41).

Necessaria vigilanza.

È dunque una delle necessità supreme del nostro tempo vigilare e lavorare perchè il cinematografo non sia più scuola di corruzione, ma si trasformi anzi in prezioso strumento di educazione ed elevazione dell'umanità.

E qui ricordiamo con compiacenza che qualche Governo, impensierito dell'influenza del cinematografo nel campo morale ed educativo, ha creato mediante persone probe ed oneste, e specialmente padri e madri di famiglia, apposite Commissioni di censura, come pure ha costituito organismi di indirizzo della produzione cinematografica, cercando di ispirarla a opere nazionali di grandi poeti e scrittori.

Pertanto, se era sommamente giusto e conveniente che Voi, Venerabili Fratelli, esercitaste una speciale vigilanza sopra l'industria cinematografica del vostro paese, che è particolarmente progredita

ed ha non poca influenza nelle altre parti del mondo, è peraltro dovere dei Vescovi di tutto l'orbe cattolico di unirsi, per vigilare su questa universale e potente forma di divertimento e insieme d'insegnamento, per far valere come motivo di proibizione l'offesa al sentimento morale e religioso e a tutto ciò che è contrario allo spirito cristiano ed ai suoi principii etici, non stancandosi di combattere quanto contribuisce ad attenuare nel popolo il senso della virtù e dell'onore.

Tale obbligo spetta non solo ai Vescovi, ma altresì ai fedeli ed a tutti gli uomini onesti, amanti del decoro e della santità della Famiglia, della Nazione, e in generale della Società umana.

In che cosa, dunque, deve consistere questa vigilanza?

III.

Il problema della produzione delle pellicole morali sarebbe risolto alla radice, se si potesse avere una produzione cinematografia informata pienamente ai principii della morale cristiana.

Non sarà mai troppo ampia la Nostra lode a tutti quelli che si sono dedicati o si dedicheranno al nobilissimo intento di elevare la cinematografia ai fini dell'educazione, e alle esigenze della coscienza cristiana, adoprandosi a questo scopo con competenza di tecnici e non di dilettanti, per evitare ogni perdita di forze e di denaro.

Ma poichè sappiamo quanto sia difficile organizzare tale industria specialmente per ragioni di ordine finanziario, e siccome d'altra parte occorre influire su tutta la produzione perchè essa non compia opera dannosa ai fini religiosi, morali e sociali, è necessario che i Pastori di anime vigilino sulle pellicole che sono prodotte ed offerte universalmente al popolo cristiano.

Efficace concorso di cattoliche attività.

Circa l'industria stessa delle pellicole Noi esortiamo i Vescovi di tutti i Paesi, ma in modo speciale Voi, Venerabili Fratelli, a fare appello a quei cattolici che hanno una partecipazione a questa industria. Pensino essi seriamente ai loro doveri ed alle responsabilità che hanno, come figli della Chiesa, di usare della loro ingerenza ed autorità perchè le pellicole, che essi producono o aiutano a produrre, siano conformi ai principii di sana moralità. Il numero dei cattolici che sono esecutori, direttori, autori o attori nelle pellicole non è piccolo e purtroppo la loro ingerenza nella produzione di esse non è stata sempre in accordo con la loro fede e con i loro ideali.

Voi, o Venerabili Fratelli, farete bene ad impegnarli perchè mettano la loro professione in accordo con la loro coscienza di uomini rispettabili e di seguaci di Gesù Cristo.

Anche per questo, come per ogni altro campo di apostolato, i Pastori di anime troveranno certamente degli ottimi cooperatori in coloro che militano nelle file dell'Azione Cattolica ai quali non possiamo mancare di rivolgere in questa Lettera un caldo appello, perchè vi prestino tutto il loro contributo e la loro operosità senza stancarsi o venir mai meno.

Di tempo in tempo i Vescovi faranno bene a ricordare all'industria cinematografica, che essi, tra le cure del loro pastorale ministero, devono adoperarsi ad ogni forma di onesta e sana ricreazione, perchè sono tenuti a rispondere dinanzi a Dio della moralità del loro popolo, anche quando si diverte.

Il loro sacro ministero li obbliga a dire chiaro e aperto che un divertimento malsano e impuro distrugge le fibre morali di una nazione. Ricordino altresì all'industria cinematografia che quanto essi chiedono non riguarda solo i cattolici, ma tutto il pubblico del cinematografo.

In particolare Voi, Venerabili Fratelli degli Stati Uniti, giustamente potete insistere su ciò che dicemmo, avere l'industria cinematografica del Vostro Paese riconosciuta la propria responsabilità di fronte alla società.

Procurino poi i Vescovi di tutto il mondo di lumeggiare agli industriali del cinematografo che una forza così potente e universale può essere utilmente indirizzata ad un altissimo scopo di miglioramento individuale e sociale. Perchè infatti si deve far solo questione di evitare il male? Le pellicole non devono riuscire un semplice divertimento, nè occupare soltanto ore frivole e oziose, ma possono e devono con la loro magnifica forza illuminare e positivamente indirizzare al bene.

Le preziose indicazioni del Padre.

Ed ora, attesa la gravità della materia, riteniamo opportuno scendere ancora a qualche indicazione pratica.

Anzitutto, come già abbiamo accennato, tutti i Pastori di anime procureranno di ottenere dai loro fedeli che facciano ogni anno, come i loro confratelli Americani, la promessa di astenersi da pellicole che offendano la verità e la morale cristiana.

Questo impegno o questa promessa può ottenersi in modo più efficace col mezzo della chiesa parrocchiale o della scuola, e colla pre-

murosa cooperazione dei padri e delle madri di famiglia, consci delle loro gravi responsabilità.

I Vescovi potranno altresì valersi a questo scopo della stampa cattolica la quale illustrerà la bellezza e l'efficacia della promessa di cui si tratta.

L'adempimento di questa promessa importa che il popolo conosca chiaramente quali pellicole sono lecite per tutti e quali lecite con riserve, quali sono dannose o positivamente cattive. Il che richiede la pubblicazione di liste regolari frequenti e sollecite delle pellicole classificate, rese facilmente accessibili a tutti per via di bollettini speciali o altre pubblicazioni opportune: come pure mediante la stampa quotidiana cattolica.

Sarebbe in sè desiderabile che si potesse stabilire una lista unica per tutto il mondo, perchè per tutti vige una stessa legge morale. Senonchè trattandosi di rappresentazioni che toccano tutte le classi della società, grandi e piccoli, dotti e ignoranti, il giudizio su di una pellicola non può essere sempre lo stesso in ogni caso e sotto ogni riguardo. Infatti le circostanze, gli usi e le forme variano nei vari paesi; perciò non sembra cosa pratica stabilire una sola lista per tutto il mondo. Tuttavia se in ogni nazione si avrà una classifica delle pellicole nel modo che abbiamo sopra indicato, questa offrirà già in massima la guida richiesta.

Perciò sarà necessario che in ogni paese i Vescovi creino un ufficio permanente nazionale di revisione che possa promuovere le buone cinematografie, classificare le altre e far giungere questo giudizio ai sacerdoti ed ai fedeli. Esso molto opportunamente verrà affidalo agli organismi centrali dell'Azione Cattolica, la quale appunto dipende dagli Ecc.mi Vescovi. In ogni caso però è necessario sia bene stabilito che l'opera di indicazione per riuscire efficace ed organica deve essere nazionale e fatta da un unico centro responsabile; qualora poi gravissime ragioni locali lo richiedessero veramente, gli Ecc.mi Vescovi nella propria diocesi, per mezzo delle loro Commissioni diocesane di revisione, potranno sulla stessa lista nazionale — che deve applicare norme adattabili a tutta la nazione — far uso di criteri più severi, come li può richiedere l'indole della regione, censurando anche delle pellicole che fossero ammesse nella lista generale.

Il menzionato Ufficio curerà inoltre la organizzazione delle sale cinematografiche esistenti presso le parrocchie e le associazioni cattoliche in modo di assicurare a queste sale delle pellicole bene rivedute. Mediante l'organizzazione poi di tali sale che per l'industria rappresentano spesso dei buoni clienti, si può rivendicare un nuovo

diritto, quello cioè che la stessa industria produca delle pellicole corrispondenti pienamente ai nostri principii, le quali saranno poi facilmente proiettate non soltanto nelle sale cattoliche ma anche nelle altre.

Comprendiamo che l'impianto di un tale ufficio esigerà un certo sacrificio, un certo dispendio per i cattolici dei vari paesi. Tuttavia la grande importanza del cinematografo e la necessità di tutelare la moralità del popolo cristiano, ed anche la moralità dell'intera nazione, rende questo sacrificio più che giustificato.

L'efficacia infatti delle nostre scuole, delle nostre associazioni cattoliche ed anche delle nostre chiese viene menomata e messa in pericolo dalla piaga delle cinematografie cattive e perniciose.

L'Ufficio deve essere tuttavia costituito da membri che abbiano familiarità con la tecnica cinematografica e che siano ad un tempo ben radicati nei principii della moralità e della dottrina cattolica; essi dovranno inoltre avere la guida e l'assistenza diretta di un sacerdote scelto dai Vescovi.

Per i nobili ideali e le rette norme di vita.

Opportune intese o scambi di indicazioni e di informazioni fra gli uffici dei vari paesi potranno rendere più efficace ed armonica l'opera di revisione delle pellicole pur tenendo conto delle diverse condizioni e circostanze.

Così si raggiungerà una unità di indirizzo nei giudizi e nelle indicazioni della stampa cattolica in tutto il mondo.

Questi uffici approfitteranno opportunamente non solo delle esperienze fatte negli Stati Uniti, ma anche del lavoro nel campo cinematografico compiuto dai cattolici di altri paesi.

Anche se i membri di questo Ufficio — con tutte le migliori intenzioni e disposizioni — cadranno in qualche difetto, come avviene in tutte le cose umane, sapranno i Vescovi nella loro prudenza pastorale, ripararlo nel modo più efficace, ed insieme tuteleranno quanto è possibile l'autorità e la stima dell'Ufficio stesso, rafforzandolo con qualche membro più autorevole o sostituendo quelli che si fossero dimostrati meno atti a sì delicata mansione.

Se i Vescovi tutti accettano la loro parte nell'esercitare tale onerosa vigilanza sul cinematografo — del che Noi non dubitiamo, giacchè conosciamo bene il loro zelo pastorale — certo compiranno una grande opera per la tutela della moralità del loro popolo nelle ore di svago e di ricreazione. Essi guadagneranno l'approvazione e la cooperazione di tutti, cattolici e non cattolici, contribuendo così

ad assicurare l'avviamento di questa grande potenza internazionale che è la cinematografia all'alto intento di promuovere i più nobili ideali e le più rette norme di vita.

Ad avvalorare pertanto questi voti ed auguri, che Ci sgorgano dal cuore paterno, Noi imploriamo l'ausilio della grazia divina; in auspicio della quale impartiamo, con effusione di animo, a Voi, Venerabili Fratelli, ed al Clero e popolo a Voi affidato, l'Apostolica Benedizione.

Dato a Roma, presso S. Pietro, addì 29 giugno, festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, 1936, anno XV del Nostro Pontificato.

I. **Constituzioni.** 1. — *Novae Antuerpiae.* Essendo stata trasferita a Lisala la sede del Vicariato apostolico « Novae Antuerpiae » nel Congo Belga, si stabilisce che muti anche il nome del Vicariato, il quale d'ora in avanti si chiamerà Vicariato di Lisala. 27 gennaio 1936. (« A. A. S. », p. 281).

2. *De Hanking et de Hwangchow.* — La Prefettura apostolica di Hwangchow in Cina avendo raggiunti confortanti sviluppi, è stata elevata a Vicariato apostolico e le è stato aggiunto il distretto di Yingshan, appartenuto finora al Vicariato di Anking; alla nuova circoscrizione così risultata è stato dato il nome di Vicariato apostolico di Kichow. 27 gennaio 1936. (« A. A. S. », p. 282).

3. *Senegambiae et Senegalensis.* — Si stabilisce che d'ora in avanti il Vicariato apostolico di Senegambia si chiami Vicariato apostolico di Dakar, e la Prefettura apostolica di Senegal si chiami Prefettura apostolica di S. Ludovico Senegalese. 27 gennaio 1936 (« A. A. S. », p. 284).

4. *Chatanensis et S. Joann. Canadensis.* — Dalla diocesi di Chatan e di S. Giovanni nel Canadà si smembra una parte con cui si erige l'archidiocesi di Moncton. 22 febbraio 1936. (« A. A. S. », p. 285).

5. *Halifaxiensis et Monctonensis.* — Si staccano dalla provincia ecclesiastica di Halifax le diocesi di Chatan e di S. Giovanni Canadese e insieme con la Archidiocesi di Moncton se ne forma la nuova provincia ecclesiastica di Moncton.

II. **Lettere apostoliche.** — 1. *Sancti Francisci Assisiensis.* Si insignisce del titolo e dei privilegi di basilica minore la chiesa di S. Francesco di Assisi in Bologna. 16 febbraio 1936. (« A. A. S. », p. 289).

2. *In Pragensis.* — Lo stesso titolo e gli stessi privilegi di basilica minore sono concessi al tempio di S. Maria in Albendorf, nella diocesi di Praga. 22 febbraio 1936. (« A. A. S. », p. 291).

3. *Ex amplissimis.* — Lo stesso titolo e gli stessi privilegi di basilica minore sono concessi al santuario della Madonna «Salus infirmorum» di Cortenbosch nella diocesi di Liegi. 22 febbraio 1936. («A. A. S.», p. 292).

ATTI DELLE SACRE CONGREGAZIONI

Sacra Congregazione del S. Offizio.

Con decreto 23 luglio 1936 è stato condannato e messo all'indice dei libri proibiti il periodico francese «*Terre Nouvelle*», *organe des chrétiens révolutionnaires.*

Nota. — Tale periodico era inspirato ad una calda simpatia per il comunismo russo e ad una cordiale collaborazione col bolscevismo. Ma né Cristo né il cristianesimo possono essere mai al rimorchio di partiti o di ideologie politiche; il cristianesimo non può essere che sé stesso; la condanna giunge opportuna per ricordarlo a chi facilmente dimentica, di ogni paese, di ogni colore. O non ci basta il Vangelo? e la *Rerum novarum*? e la *Quadragesimo anno*? Ce n'è d'avanzo per chi vuol lavorare sul serio.

Sacra Congregazione Concistoriale.

I. **Bambergen–Herbipolen.** — Con decreto del 17 aprile 1936 il paese di *Königsberg* e di altre sette frazioni adiacenti è stato staccato dalla diocesi di Bamberga e unito a quella di Wurzburg. («A. A. S.», p. 295).

II. Provvista di varie chiese residenziali e titolari.

Sacra Congregazione di Propaganda Fide.

I. Con decreto del 9 marzo 1936 vengono staccati alcuni territori dal Vicariato apostolico della Birmania settentrionale e vengono annessi alla Prefettura apostolica di Keg Tung. («A. A. S.», p. 297).

II. Nella udienza del 5 marzo 1936 è stata approvata la designazione del tribunale del Vicariato apostolico di Volta Inferiore come appello dal Vicariato apostolico di Togo. («A. A. S.», p. 298).

Sacra Congregazione dei Riti.

I. **Romana seu Anagnina.** — «Constare de virtutibus . . . Venerabilis S. D. Mariae De Mattias in gradu heroico . . .», 16 febbraio 1936. («A. A. S.», p. 299).

II. Savonen. — « Constare de virtutibus . . . Ven. S. D. Mariae Josephae Rossello in gradu heroico . . . ». 19 marzo 1936. (« A. A. S. », p. 303).

III. Urbis et Orbis. — Decreto che estende alla Chiesa Universale la festa di S. Giovanni Bosco con Ufficio e Messa propria (« A. A. S. », pag. 169): l'uno e l'altra si possono avere dalla nostra amministrazione.

Commissione Cardinalizia sulle onorificenze e insegne equestri della Madonna della Mercede.

(« A. A. S. », p. 306).

Peculiaris Eminentissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium Commissio, quam Ss.mus Dominus Noster Pius Div. Prov. Pp. XI constituit ut diiudicaret de conlatione honorificentiarum et insignium equestrium, quae fit ab Ordine Beatae Mariae Virginis de Mercede Redemptionis Captivorum,

proposito dubio:

An expediat ut Sancta Sede memoratas recognoscat honorificentias et insignia equestria (vulgo: decorazioni), *quae confert dictus Ordo;*

respondit: *Negative et ad mentem.*

Mens vero est:

I. Ordo praefatus a Mercede se abstineat a quaslibet honorificentias in futurum conferendo et insignia equestria praedicta, sive per aggregationem, sive per collationem directam.

II. Ordinis praelaudati Constitutiones quam primum cum normis congruat vigentis Codicis juris canonici. Ordo vero idem nuncupetur tantum: *Ordo Beatae Mariae Virginis de Mercede Redemptionis Captivorum*, omissis omnino praedicatis: *Coelesti*, *Regali*, *Militari* et quibusvis aliis huiusmodi appellationibus.

III. Fidelium aggregationes Ordini de Mercede sint in posterum aggregationes, quae charactere tantum polleant mere et stricte religioso et spirituali, exclusa prorsus quavis caeremonia aggregatorum appellatione, quae speciem militarem sive equestrem significationem inducant; propterea ad hunc explicitum finem Ordinis praelaudati Caeremonialia aptentur.

IV. Illos autem, quibus usque nunc honorificentiae et insignia cuiusque generis ex parte dicti Ordinis conlata sunt, eadem Eminentissimorum Patrum Cardinalium Commissio, omnibus perpensis, non esse inquietandos edixit.

Facta autem de his omnibus Ss.mo Domino Nostro Pio Div. Prov. Pp. XI relatione per infrascriptum E.mae Commissionis Secretarium

in audientia diei XIII m. Iulii, an. MCMXXXVI, Sanctitas Sua Eminentissimorum Patrum Cardinalium sententiam in omnibus adprobare et confirmare dignata est, atque etiam iussit ut eadem, quae plenum vigorem obtinet ab hac ipsa die, publici iuris fiat.

Datum Romae, e Civitate Vaticana, die XIII mensis Julii, anno MCMXXXVI.

ALBERTUS SERAFINI
Commissionis Em.orum Patrum Cardinalium a Secretis.

ATTI DEI TRIBUNALI

Sacra Penitenzeria Apostolica.

(Officio delle indulgenze)

I. **Decretum.** — *Indulgentiae extenduntur pio exercitio adnexae quod « Dies pro missionibus » nuncupatur* (« A. A. S. » p. 308).

Ss.mus D. N. Pius Div. Prov. Pp. XI, in audientia infrascripto Cardinali Paenitentiario Maiori die 14 Martii c. a. concessa, benigne largiri dignatus est in favorem locorum in quibus non celebratur pium exercitium, « Dies pro Missionibus » nuncupatum et per Rescriptum S. Rituum C. diei 14 Aprilis anni 1926 pro paenultima mensis Octobris die Dominica statutum, Indulgentiam partialem septem annorum, eadem Dominica die lucrandam a christifidelibus qui saltem corde contrito ac devoto quamlibet ecclesiam vel publicum oratorium visitaverint et pro infidelium conversione oraverint, firma pro iisdem locis Indulgentia plenaria, per praefatum Rescriptum tributa iis qui, rite confessi, ad sacram Synaxim eo die accesserint atque uti supra pias precis fuderint. Praesentibus, absque Apostolicarum Litterarum expeditione, in perpetuum valituris, contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus S. Paenitentiariae, die 25 Martii 1936.

L. Card. LAURI, *Paenitentiarius Maior.*

S. LUZIO, *Regens.*

II. **Dubium.** — Sacrae Paenitentiariae Apostolicae dubium, quod sequitur, pro opportuna solutione exhibitum fuit:

Utrum in regionibus ubi mos est, a Romana Ecclesia probatus, Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum, in Maiore Hebdomada, adorationi christifidelium etiam ultra biduum proponendi, acquiri possint singulis illis diebus indulgentiae per Decretum S. Paenitentiariae Ap. diei 20 Maii 1935 concessae.

Sacra Paenitentiaria Apostolica, die 18 Februarii 1936, re mature perpensa, respondendum censuit:

Affirmative.

Facta autem de praemissis relatione Ss.mo D. N. Pio Div. Prov. Pp. XI ab infra scripto Cardinali Paenitentiario Maiore in audientia diei 14 vertentis mensis, idem Ss.mus Dominus responsum Sacrae Paenitentiariae benigne approbare et confirmare dignatus est.

Datum Romae, ex aedibus S. Paenitentiariae, die 20 Martii 1936.

L. Card. Lauri, *Paenitentiarius Maior.*

(« A. A. S. », p. 176). S. Luzio, *Regens.*

Sacra Romana Rota.

I. — Citazione edittale di Lorenzo Laudicina convenuto nella causa Panormitana, Null. matr. (Romano–Laudicina), per il dì 8 ottobre 1936. (« A. A. S. », p. 309).

NOTE DI DIRITTO CANONICO

De poenarum notione, speciebus, interpretatione atque applicatione.

Can. 2216. — *In Ecclesia delinquentes plectuntur*:

1° *Poenis medicinalibus seu censuris;*

2° *Poenis vindicativis;*

3° *Remediis poenalibus et poenitentiis.*

Se tardi, come fu detto, dopo che il potere ebbe usato la Chiesa senza limiti di competenza nel foro criminale ed esterno (Inn. III, Can. *Novis*) *propter peccatum, ratione sacramenti, ratione* (1) *boni publici*, fu indotta la distinzione del foro ecclesiastico dal foro civile, più tardi ancora, nelle pene da essa usate, s'ebbero le chiare determinazioni che riassume e sancisce il presente canone, finalmente. Il diritto intermedio rappresenta per la legge civile lo sforzo di fusione fra la dottrina e tradizione giuridica romana, con l'elemento cristiano e barbarico: simile elaborazione dalle origini a Graziano, a Gregorio IX, al Conc. di Trento ha operato in se medesima la legge canonica per apprestarsi (con gli altri istituti che possiede) determinati e precisi mezzi penali e coercitivi, proprii ed esclusivi. Le precisazioni del diritto attuale, aggiungono a quelle che già si avevano al Concilio di Trento (2). Se nella scuola e nella dottrina la stessa distin-

---

(1) *Jure devolutionis*, atteso il permanente disordine vigente nella media età. L'inizio si ha però dal lib. II delle « Costituzioni Apostoliche »: Morino, I, 9.

(2) Wernz, I, Tit. XII; Cicognani, I Sectio III.

zione dei due fori si aveva (1) come dicemmo, nel secolo XII, alla fine del secolo XIV non era per anche entrata nei testi o fonti del diritto nostro. Del pari, nelle *Decretali* non si ha espressa menzione di diverse e ben distinte pene, ma tutte quasi le abbracciava la generica denominazione di *censura*. Fu però di quel tempo l'inizio operoso della differenziazione specifica di essa, nelle debite forme e nozioni giuridiche. Innocenzo III nel 1200 al c. 13, X, *De Iudiciis* II, 1, senza distinzione adopera a significare qualunque pena, la parola *censura*. « Non... intendimus judicare *de feudo*... sed decernere *de peccato cujus ad nos pertinet sine dubitatione censura*, quam in quemlibet exercere possumus et debemus » nel 1214 (c. 20 *De Verb. signif.*, V, 40), a chi gli chiede il valore della parola *censura* risponde « quod per eam non solum interdicti, sed suspensionis et excommunicationis sententia *(ea)* valeat intelligi, ut judex discretus, rerum et personarum circumstantiis indagatis, ferat quam magis viderit expedire ». Non molto più tardi (al c. 1 *Detent. excomm.* etc., V, 11, in VI) Innocenzo IV nel 1245 per l'uso dei tre mezzi penali distintamente e singolarmente indicati, prescrive le stesse norme « haec eadem (concludendo) in suspensionis et interdicti sententiis (oltre che della scomunica, di cui è tutto il capo, e che è qualificata *medicinale*) volumus observari ». In questo stesso capo però è fatto cenno a pene con carattere vendicativo — *animadversione condigna* — oltre che alla rifazione di danni — *expensas et omne interesse* — il che presenta quel principio di differenziazione anche fra *censura* e *pena*, che nei testi di Innocenzo III non è possibile ancora riscontrare.

Tripartita è la distinzione dei mezzi penali che dà il presente canone. *In Ecclesia delinquentes plectuntur:* 1° *Poenis medicinalibus seu censuris;* 2° *Poenis vindicativis;* 3° *Remediis poenalibus et poenitentiis.* Dei primi due è a notare la comune denominazione di *pena* divenuta definitiva, oltrechè per il significato generico usato nella intestazione di questa parte seconda del libro V e dei Titoli subordinati, per le censure e le pene vendicative ancora, mentre prima del codice, *pena* in *senso proprio* era solo delle vendicative « *poenae propria dictae,* insegnava il chiar. Lombardi, loc. cit., p. 39, prouti primario intenditur... publici ordinis restauratio ». Inoltre, che la distinzione di pena *medicinale* e *vendicativa* diviene stabile nel codice, i chiarissimi Creusen e Vermeersch ben lo notano (*Summa*, 654): « Quae distinctio in Codice cum capitum titulis, tum expressis verbis *tandem perfecte servatur* ».

La denominazione — *rimedi penali* — è ristretta a mezzi che hanno del *preventivo* al delitto e del *satisfattorio* completandosi, in questo secondo valore, con le *penitenze*. Quando, avanti il codice, la distinzione li usava (vedi sopra) come dallo studio dei commentatori delle *Decretali* in pene propriamente dette, penitenze, censure, *rimedio penale* aveva valore generico di mezzo penale applicabile, come nel linguaggio usato

(1) LEGA, op. cit., 62-96.

ancora, ad ogni provvedimento canonico, avente specie di coazione o di pena. Vedi la sopra trascritta *Istit. S. C. Epp. Regg.*, 11 giugno 1880.

Dal semplice enunciato del canone, e da quanto si è detto fin qui, già pare evidente come il legislatore abbia sotto considerazione i dati di fatto o le circostanze influenti sul delitto; lo stato psicologico del delinquente, disposto o meno a giovarsi dell'intervento della legge, prima o dopo il medesimo; la necessità per l'ordine sociale d'essere in ogni modo cautelato e difeso. Ciò che apparirà nella sua miglior luce, dallo studio particolareggiato della seguente II Sezione: *De poenis in specie.*

Il fine *immediato* che il mezzo penale raggiunge, dà al medesimo la propria specie (1). Vedi sopra, al canone 2215, nota. Perchè qui si tratta di pene ecclesiastiche, vien da sé che *soggetto passivo delle medesime*, Tit. VI, L. C., non può essere che *il suddito della Chiesa, cioè il fedele*, giusta quanto fu detto al canone 2214. Quando nel foro nostro furono considerati gli infedeli, in relazione all'ordine penale vennero comminate pene *temporali* contro di essi, o più spesso delle sanzioni canoniche contro i fedeli, che in determinati casi non escludessero gli infedeli (Giudei) dal beneficio del consorzio civile. Così ad esempio ai canoni 13, 14 X, V 6: il primo fa divieto di tenere nutrici giudee (ree di sacrilegio); il secondo è contro i giudei percussori di chierici che vengono condannati a pena (temporale) *pecuniaria* ed esclusi dal commercio dei cristiani. Così ai canoni 12, 18, *De usuris*, X, V, 19, è vietato ai Giudei colpevoli d'usura, e che non restituiscono l'indebito, il commercio coi cristiani. Da tener presente che tutti in quel tempo (sec. XIII) erano citati al foro ecclesiastico (2). « Contra Iudeos, non infligitur censura *spiritualis*, sed *civilis*, eosdem excludens a bonis *civilis communionis* » insegnava il cardinale Lega, op. cit., 116. Questo a chiarimento delle parole con cui esordisce il presente canone 2216. *In Ecclesia delinquentes plectuntur...*

Can. 2217, § 1. — *Poena dicitur:*

1° Determinata *si in ipsa lege vel praecepto taxative statuta sit;* indeterminata, *si prudenti arbitrio iudicis vel superioris relicta sit, sive praeceptivis sive facultativis verbis;*

2° Latae sententiae, *si poena determinata ita sit addita legi vel praecepto, ut incurratur ipso facto commissi delicti*: ferendae sententiae *si a iudice vel superiore infligi debeat;*

3° A iure, *si poena determinata in ipsa lege statuatur, sive latae sententiae sit sive ferendae;* ab homine, *si feratur per modum praecepti peculiaris, vel per sententiam iudicialem condemnatoriam, etsi in iure statuta; quare poena ferendae sententiae, legi addita, ante sententiam*

---

(1) Cf. LOMBARDI, loc. cit.; SOLE, op. cit., 67; CHELODI, loc. cit., 20; VERMEERSCH, *Epit. III*, 408.

(2) Che si valeva dell'ausilio, anche, del braccio secolare « *Per principes et potestates compelli* (Iudeos) *praecipimus saeculares* » è detto al cit. c. 12, X, V, 19.

condemnatoriam est a jure tantum, *postea* a jure *simul et* ab homine, *sed consideratur tanquam* ad homine.

§ 2. — *Poena intelligitur semper ferendae sententiae, nisi expresse dicatur eam esse* latae sententiae, *vel* ipso facto *seu* ipso jure *contrahi, vel nisi alia similia verba adhibeantur.*

Non esiguo è il contributo alla chiarezza (1), nei confronti del diritto precedente, che porta questo canone.

§ 1. — *Poena dicitur:* 1° *Determinata* se nella dizione della legge, sia questa *generale* o *particolare*, o del precetto sia questo *giudiziale* o *extragiudiziale*, è tassativamente stabilita. È *indeterminata* se il fissarne la entità, la durata, i modi è commesso al prudente arbitrio del giudice o del superiore (vedi il sopra cit. can. 1 *De Sent. exc.*, V, 11 in VI) sia con parole *della legge* precettive sia facoltative. I poteri che ha il giudice nell'applicare tanto le pene determinate quanto le indeterminate, analogamente ai termini dalla legge usati, dice il canone 2223, § 1, § 2, § 3, che inferiormente vedremo. Ciò che la procedura esige, quando intervenga il giudice, dice il canone 2225 che pure esamineremo.

La pena determinata e indeterminata nel diritto precedente si chiamavano *ordinaira, straordinaria.* Cfr. Wernz, loc. cit., 74.

2° La pena si dice *latae sententiae* se in se medesima *determinata* nel senso esposto, così sia aggiunta alla legge o al precetto che venga incorso per lo stesso fatto della *consumazione* del delitto commesso (perfetto). Si dice invece *ferendae sententiae*, se, pure essendo *determinata*, debba essere inflitta per ministero del giudice o del superiore.

Per bene intendere la differenza fra i due tipi di pena esposti, si veda quello che il canone 2232, § 1, dispone per il reo di delitto colpito da pena *latae sententiae*, e quello che del relativo ufficio del superiore decreta il canone 2223, § 4 (2).

Per bene intendere il valore di un precetto, anche penale, vedere il canone 24.

3° La pena si dice *a jure*, se come determinata viene nella legge stessa stabilita, sia a modo di pena *latae sententiae*, sia a modo di *ferendae*: si dice invece *ab homine*, se è stabilita per modo di precetto particolare (v. g. dal Vescovo in forza dei poteri di cui al can. 2222, § 1) o per sentenza giudiziale *condannatoria*, anche se già sia la pena stabilita nel diritto (previo cioè giudizio in merito al fatto, alla responsabilità ecc., giusta il can. 2223, § 1, § 2, § 3). Per il che una pena *ferendae sententiae*, aggiunta alla legge, prima della sentenza condannatoria che la infligge (can. 2223, § 1, § 2, § 3) è da considerarsi solamente *a jure*, cioè dalla legge: dopo l'inflizione, a mezzo di detta sentenza condannatoria, è in sè

---

(1) Cfr. Sole, loc. cit., 69-70-71; Cocchi, 21; Lega, op. cit., 25-78-90; Creusen Vermeersch, op. cit., 654.

(2) Qualche cosa di simile alla pena *latae sent.* ha pel Diritto Rom. la l. 29 *De jur. fidei* pr.: «*ejus qui delatorem corrumpit, conditio ea est ut pro convicto habeatur*».

a jure insieme *et ab homine* cioè anche dall'uomo, ma giuridicamente viene considerata solo come *ab homine.*

In questo senso l'antico diritto: c. 6, C. III, q. 4, « *Eos dico anathematizatos esse quos episcopi suis scriptis anathematizaverunt, aut eorum statuta anathematizant* ». Stefano PP. 1, *Ep.* 2.

§ 2. — La pena s'intende sempre *ferendae sententiae,* se nella legge non sia espressamente detto che è, la medesima, *latae sententiae*; oppure che *ipso facto,* o *ipso jure* si contrae; o se non si adoperino simili parole (1).

Circa questa avvertenza, così Creusen-Vermeersch (*Summa,* 654): « Hoc canone freti, censehamus verbis « *excommunicationi subjaceat* » et « *maneat excommunicatus* » poenam ferendae sententiae designari. In quibusdam enim canonibus expresse dicitur « *subjaceat ipso facto excommunicationi* » (can. 2343), « *subjaceant excommunicationi latae sententiae* » (can. 2345). « *Poenas vero latae sententiae exprimi docemur indice alphabetico Codicis* ». Vedasi infatti nell'indice, alle parole *Censura* et *Poena,* et passim (2).

Can. 2218, § 1. — *In poenis decernendis servetur aequa proportio cum delicto, habita ratione imputabilitatis, scandali et damni; quare attendi debent non modo objectum et gravitas legis, sed etiam aetas, scientia, institutio, sexus, status mentis delinquentis, dignitas personae quae delicto offenditur, aut quae delictum committit, finis intentus, locus et tempus quo delictum commissum est, num ex passionis impetu vel ob gravem metum delinquens egerit, num eum delicti poenituerit ejusdemque malos effectus evitare ipse studuerit, aliaque similia.*

§ 2. — *Non solum quae ab omni imputabilitate excusant, sed etiam quae a gravi, excusant pariter a qualibet poena tum latae tum ferendae sententiae etiam in foro externo, si pro foro externo excusatio evincatur.*

§ 3. — *Mutua injuria compensatur nisi una pars propter majorem injuriae ab eadem illatae gravitatem damnari debeat, deminuta si casus ferat poena.*

Al Tit. 1 di questo libro il legislatore ci dà del delitto non solo la natura, canone 2195; ma ancora il concetto della di lui qualità e quantità, canone 2196: perchè la pena è il correspettivo (sociale) del delitto, canone 2215, da qualunque fonte essa venga e in qualunque modo, canone 2217, dev'essere sempre *proporzionata* alla natura e qualità, alla quantità del medesimo, tenuto conto delle circostanze che l'accompagnano e delle conseguenze che lo seguono. « La pena e il delitto, ben scrisse Pellegrino Rossi, loc. cit., p. 246, sono i due termini di una equazione, nè vi ha verità se non quando l'uno è l'equivalente esatto dell'altro ». Quando questa proporzione non fosse, il magistero penale, nella legge o nel giudizio, rinne-

(1) Pio VI nella Cost. *Auctorem fidei,* 28 ag. 1794 condannò la 47 prop. del Sinodo di Pistoia che sosteneva « *sententias* dictas *ipso facto* non aliam vim habere nisi seriae comminationis, sine ullo actuali effectu » come *falsa, temeraria... erroneae* etc.

(2) Stante il dubbio, la pena s'intende *ferendae sent.* D'Annibale, loc. cit., 305.

gherebbe la sua ragion d'essere, e al delitto del privato seguirebbe il delitto della società.

Il citato c. 6, X, *De homc. vol. vel cas.* V, 12 è di Aless. III (an. 1180); decreta: « Sane cum vir discretus existas (ven. Exon.) plenius nosti, quod in excessibus singulorum non solum quanitas et qualitas delicti, sed aetas, scientia, sexus atque conditio delinquentis sunt attendenda, et non solum secundum praedicta, sed secundum locum et tempus, quo delictum committitur unicuique poenitentia debet indici: *cum idem excessus magis sit in uno, quam in alio puniendus* ».

Il medesimo concetto di proporzionalità che domina il presente capo, precedente *ad unguem* quasi del canone in discorso, regge il dispositivo della risp. S. C. Ep. Reg. in *Compsana*, 30 aug. 1594: « La S. C. ammonisce... di non *metter pena* di peccato mortale, in certe cose che non sono di molta importanza. Non manchi però... ecc. ».

Il contenuto del canone 2218, § 1, oltre i già citati canoni, richiama, riassume e completa, quanto nel Tit. II, h. l., già vedemmo, circa l'*imputabilità del delitto e delle cause che lo aggravano o diminuiscono*: per l'ufficio del giudice, si riporta al § 3 del canone 2223; e per quanto riguarda l'incorrere *pene, latae sententiae*, al canone 2229 e al canone 2230. È soprattutto norma per qualunque dei superiori onde legittimamente possa venir legge o precetto penale, canoni 2220, 2221, 2222, e ricorre in concreto quante volte non si richiede il solo *fatto*, canone 2232, § 1, per incorrere una pena. Per questo vedi la *Pars Tertia*, h. l., *passim* (1).

Non è quindi il caso di ripetere quanto già fu detto, o di prevenire quello che ancora abbiamo inferiormente ad esporre. Ci basti cogliere l'enunciato principale del canone e i naturali sviluppi che, del principio, si sono dati.

È detto: § 1:

In poenis decernendis (legge, precetto, sentenza) *servetur aequa proportio cum delicto*. È sancito il principio della proporzionalità della pena. Diversi sistemi, da Aristotele a noi, si sono succeduti per assegnare un criterio unico e commisurare genericamente la pena col delitto (2). Risentono del vario apprezzamento che nei diversi tempi e nelle varie civiltà si è fatto della persona in confronto alla legge. Oggi è ammessa l'uguaglianza di ciascuno; e, stabilita l'unicità della pena, questa nei codici viene decretata come da graduarsi, tenuto calcolo delle circostanze e delle conseguenze. La *divisibilità* della pena è la qualità che alla medesima meglio assicura di potersi più esattamente contemperare alla entità effettiva del delitto. Al proposito il cardinale Lega: « Faciliter crimini accomodatur poena licet divisibilis... Haec qualitas eminenter elucet in poenis eccle-

(1) Cfr. i citati miei *Canoni Penali*.

(2) Vedi Latini, op. cit. *De poenarum mensura*, pag. 349; E. C. Calon, *El Proyecto de Codigo penal italiano del Gobernio fascista*, in « Revista general de la legislación y jurisprudencia », Madrid, 1927, pag. 606 seg.

siasticis et censuris, quae vel ab omnibus, aut aliquibus juribus et bonis, privare possunt; vèl tantum ab eorum usu prohibent» (op. cit. 73).

Il legislatore italiano: C. P. art. 118, distigue per le aggravanti o attenuanti le circostanze oggettive dalle soggettive e da ogni altra; all'art. 119 le prime due, per la esclusione della pena. Vedi il testo.

È detto — *aequa proportio* — l'equità che è caratteristica dominante del *jus* canonico, è qui particolarmente invocata. Nelle cose morali la precisione matematica è un fuori luogo e un danno. Lo spirito della legge nostra, oltrechè, ad esempio, dal c. 5, *De poen.* V, 9, in VI «*Vindicta ex aequo excessui respondeat*», appare *anche* dal canone 2219, § 1, che riproduce la Reg. 23, R. 7, in VI, come vedremo. Del Diritto Romano basti la sentenza di Paolo (l. 90 *De R.*, 7, *50*, 17): «In omnibus quidem maxime tamen in jure aequitas spectanda est» (1) e la (l. 8, C, *De ind.*): «Plaenit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque, quam stricti juris, rationem».

...*habita ratione imputabilitatis, scandali et danni.* Il termine di confronto della pena è il delitto non nel suo valore concettuale, ma nel valore reale che ha sortito nel fatto. Il dolo e il danno lo costituiscono: danno pubblico e privato. Deve quindi soprattutto essere tenuto conto della imputabilità a termini del canone 2199 e seg. «Delictum non imputatur ubi dolus non est». R. I. e l'altro del diritto nostro «*Sine culpa, nisi subiit causa* (2), *non est aliquis puniendus*», Reg. 23, R. I., in VI. Deve tenersi conto dello scandalo. Rappresenta parte del danno pubblico e il legislatore sempre lo vuole colpito, anche con pene arbitrarie a termini del canone 2222, § 1. Deve tenersi conto del danno pubblico, cioè l'offesa della legge penale. «Nemo damnum facit, nisi qui id fecit quod facere jus non habet». (Paul, l. 151, D) del danno privato («Ibi sit poena, ubi noxia est» (l. 22, D, *De poen.*, 9, 47).

...*quare attendi debent non modo objectum et gravitas legis*: L'oggetto dà specie o *qualità* al delitto; la gravità insieme con la imputabilità e il danno è norma a misura della *quantità*, canone 2196. Si commisura la gravità anche nel raffronto di altre leggi colpite con pene analoghe. «Incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula ejus proposita, judicare vel respondere» (l. 24, *De leg.*).

...*sed etiam aetas, scientia, institutio, sexus, conditio, status mentis delinquentis.* Qualità soggettive che influiscono sulla imputabilità, *aetas.* «Non sit aetatis excusatio adversus praecepta legum (3) ei qui dum leges invocat contra eas committit» (Exyph., l. 37, D, *De min.*, 4, 4). «Malitiis non est indulgendum» (l. 38, *De reivind.*). L'educazione *scientie institutio*, ha coefficiente la scienza, la scienza è giovata dalla educazione, *sexus.*

---

(1) «Summum jus summa (saepe) injuria»; CICER., off. 1-10.

(2) Causa di scandalo.

(3) Cfr. c. 1, § X, *De delict. puer.*, V, 23 «*Quis audeat affirmare furta, mendacia, perjuria non esse peccata? At his plena est puerilis aetas: quamvis in eis non ita, ut in majoribus punienda videantur*» etc., c. 2, ibidem.

« Receptis poeminis, non decipientibus succurritur » (l. 2, 3, *Ad tenatus cons. Vellejan.) conditio.* La condizione civile alimenta sentimenti analoghi. La mentalità, ad esempio, del borghese non è quella dell'operaio.

...dignitas personae quae delicto offenditur aut quae delictum committit. Condizione non *di fatto* solo, ma giuridica di carattere sociale. « Dignitas delictum auget », R. I., « *Infamibus portae non pateant dignitatum* », Reg. 87, R. I., in in VI. Bonifacio VIII considera chi perseguita i cardinali « *sicut reus criminis laesae majestatis* » e lo dichiara « *perpetuo infamis...* etc. » (c. 5, *De poen.*, V, 9, in VI), e per gli stessi che offendono i loro famigliari o quelli della Santità Sua ordina che « *proportionetur poena delicto, ...vindicta ex aequo excessui respondente* ». La dignità rivestita è aggravante, se sia nell'offensore, se sia nell'offeso, cfr. canone 2207.

...finis intentus. È il fine che dà carattere morale agli atti umani. « *Moralia,* dice S. Tomaso, recipiunt species *ex fine* qui est objectum voluntatis » (*Summa*, 1, quaest. XLVIII, art. 1 ad 2).

...locus. L'omicidio, ad esempio, nella chiesa, aggrava in forza del canone 1172, § 1.

...et tempus quo delictum commissum est. La Messa di un sospeso *a divinis* celebrata in tempo d'*interdetto,* canone 2268 seg., o nei giorni proibiti de l'*Ebdomada major.*

...num ex passionis impetu vel ob gravem metum delinquens egerit. Del timore e della passione, vedi il detto ai canoni 2205, 2206. Abbiamo dal Diritto Romano (Papin., fr. 38, § 8 D, 48, 5) « Si maritus uxorem in adulterio deprehensam *impetu tractus doloris* interfecerit, non ubique legis Corneliae *de sicariis* poenam excipiet » e del timore (c. 14, Cost. Theod., XV, 14) « *non enim crimen dicitur* quod mortis adegit impulsus ».

...num eum delicti poenituerit. Richiama, la considerazione del pentimento, quanto vedremo al canone 2223, § 3-2, sul potere che ha in proposito il giudice di sospendere l'esecuzione della legge penale. Ciò indipendentemente da quanto, per le censure, dispone il canone 2248, § 2.

... malos effectus evitare ipse studuerit. Se il delinquente ha poi cercato di limitare i danni dell'azione posta, lo scandalo, ecc., merita attenuanti, prevenendo esso medesimo l'*azione* di cui il canone 2210, § 1, 1-2.

...aliaque similia. Circostanze simili a queste ultime. Nel citato c. 1, *De poen.*, V, 8, in Clem., chiede il Pontefice: « *Nec quisquam miretur, quod praemissa perpetrantibus poenas non inferimus graviores, licet enim,* etc... *Volumus in praesens in poenarum exaggeratione temperare rigorem; ad alias poenas processuri, si protervitatem delinquentium hoc exposcere videamus* ».

La proporzionalità della pena sancita al presente canone dev'essere precisata conformemente al disposto del canone 2226, § 2, che vuole applicata al reo la legge penale più favorevole. (Vedilo).

§ 2. — *Non solum quae ab omni imputabilitate excusant, sed etiam quae a gravi, excusant pariter a qualibet poena, tum latae tum ferendae sententiae, etiam in foro externo, si pro foro externo excusatio evincatur.*

Come conseguenza del principio superiormente posto è qui decretato

che quando non consti di grave responsabilità o imputabilita, sia per la parte oggettiva che soggettiva dell'azione incriminata, non si fa luogo a pena canonica sia essa medicinale o vindicativa, canone 2216, 1, 2, sia *latae* o *ferendae* sententiae canone 2217, § 1, 2; ma solo a rimedi penali e penitenze, canone 2216, 3. Il *malum passionis* infatti che per qualunque pena ecclesiastica s'incorre, sia essa spirituale che corporale, è grave in sé, e nella opinione dei fedeli, deve essere proporzionato a un grave *malum actionis* (1).

« Ut possit in aliquem animadverti necesse est... ut nulla excusatione possit se tueri... ut actus (criminosus) fuerit gravis *materialiter* et *formaliter* », D'Annibale (*Summ.*, 286). Nel dubbio si favorisce al reo « ante omnia meminisse oportet, in odiosis versari... adeoque semper id sequendum... quod utilius est reo» (lo stesso, ib., 279) la qual dottrina comunissima è contenuto della Reg. 15 R. I. in VI: « *Odia restringi, et favores convenit ampliari* » e della 49 « *In poenis benignior est interpretatio facienda* » di cui al seguente canone 2219.

La gravità della infrazione della legge penale è sempre stata richiesta per incorrere *pene pubbliche.*

« Minima non curat praetor » dicevano i Romani. Conformemente il c. 42, C. XI, q. 3: « *Nullus sacerdotum quemquam rectae fidei hominem pro parvis et levibus causis a communione suspendat...* » ed il c. 1, X, *De Sent.*, ex. V, 39: «*Nec clerici... si non odio... sed levitate jocosa... se ad invicem percutere contingat... pro absolutione debent ad Apost. Sedem venire* » e la citata Reg. 23, R. I. in VI: « *Sine culpa, nisi subsit causa, non est aliquis puniendus* ». Sicchè S. Alfonso, insegnava: « poenae regulariter cessant, ubi levis est culpa » (*Th. Mor.*, VI, 31-34) cfr. Ballerini, *Opus Th.* I, 318 (2).

Un esempio offre il legislatore, anche al Tit. XXXIII nel lib. IV, ove il canone 2190 richiede la prova di colpa grave per l'inflizione della sospensione *ex informata conscientia* (3).

Il qual disposto illustra anche il presente canone, in quanto decreta che se nel foro esterno si ha la prova o dell'*assenza completa di responsabilità* o della *non esistenza di grave responsabilità*, non solo in foro interno, ma anche nel foro esterno non si è tenuti alla pena.

La prova dev'essere data analogamente alle esigenze processuali ri-

---

(1) La gravità o meno dell'infrazione della legge penale è a commisurarsi, come ben dice S. Tomaso del peccato, colla differenza che intercede fra ciò che è *perfetto* o *imperfetto*, nello stesso ordine di realtà. « Talis divisio est peccati in mortale et veniale, quia ratio peccati perfecte in mortali invenitur; in veniali vero nonnisi imperfecte et secundum quid » (2 disp. 42, q. 1, art. 3). Ciò che non corrisponde esattamente ma solo in parte al can. 2195, ha ragione di non grave infrazione.

(2) In questo luogo, il chiar. Ballerini espone le molte e varie sentenze dei Dottori su la ragione di gravità o meno nel peccato.

(3) Cfr. Lega, 26; Bened. XIV, *De Syn. Dioec.*, l. X, c. 1, n. 3; Bouix, op. cit., cap. 4; Rota, op. cit., 512; Prännuer, 612; Noldin, op. cit., 24; Cappello, *De cer.*, n. 20-22; Cerato, op. cit., 31-34.

chieste per l'atto incriminato. Non infliggendosi *pene*, se dei due casi che prospetta il canone — *ab omni — a non gravi imputabilitate*, il secondo si avveri, e la leggera colpa o imputabilità sia in *foro externo* debitamente privata, è luogo ai *rimedi penali* o alle *penitenze*. Con questi mezzi, infatti, l'autorità ecclesiastica provvede alle occorrenze dell'ordine giuridico offeso, in via di prevenzione e di soddisfazione, come sopra, canone 2216, fu detto. Nulla sfugge di ciò che devii dalle norme comuni legislative: è salva ad un tempo la *proporzionalità* doverosa, di cui al presente. Vedi più sotto al Tit. X, h. l.

Per l'ipotesi della completa irresponsabilità, vedi quanto fu detto al Tit. II, h. l. e particolarmetne al canone 2201, al canone 2205, al canone 2206.

§ 3. *Mutua injuria compensatur, nisi una pars propter majorem injuriae ab aedem illatae gravitatem damnari debeat, deminuta, si casus ferat, poena.*

Anche in questo § 3 l'intento che regge il dispositivo è il medesimo che nei due precedenti paragrafi: limitare al minimo possibile l'intervento della legge penale o quanto meno temperarne il rigore.

Injuria qui si prende non nel senso di danno ingiustamente inferto, ma nel senso del canone 2355 e del canone 1938: ingiuria cioè che suona *vilipendio* alla persona. È il senso classico primitivo, come dalle XII Tavole (VIII, I, 4), dove è considerato il *carmen famosum* con la *membri ruptio*, la *ossis fractio* ecc. in quanto, cioè, è delitto che implica contumelia (1). Per questo stesso: *a*) l'atto dev'essere contro giustizia; *b*) contro la persona (*verbis* o *re*); *c*) unito ad intenzione (2) di recar sfregio. Può essere l'ingiuria atroce o semplice (3) mediata (se a congiunti o equivalenti) immediata. L'*actio injuriarum* è personale; non si trasmette agli eredi, nè può essere ceduta. Non così nel Diritto Italiano, *P. Pen.*, art. 400. Negli ultimi tempi dell'impero era concessa generalmente la scelta, fra l'azione criminale *extra ordinem* e quella *privata:*

Prendiamo due estremi dalle fonti nostre. È detto al c. II, XLVI: « *Clericus maledicus* (maxime in Sacerdotalibus) *cogatur ad postulandam veniam, si noluerit degradetur, nec unquam ad officium absque satisfactione revocetur* ». È detto al c. 23, X, *De sententia et re jud.*, II, 27: « *Cum te a Bartolomeo injuriarum actione convento, eo quod dicens equum tuum non esse minoris practii quam capillos ipsius, judices... te decem solidos condemnassent, tu timens ne ipsorum sententia te notaret infamia, beneficium restitutionis ad famam a Sede Apostolica implorasti. Non autem considerantes quia nulla fuerit, vel minima facta injuria volumus te per praedictam sententiam infamia non notari* ».

Il diritto attuale è riassunto per la ingiuria *reale* dal canone 2354, per la *verbale* o equivalente dal canone 2355. È la seconda che qui ci riguarda.

---

(1) Ferrini, *Pandette*, 592.

(2) Serafini, II, § 155.

(3) « *Injuria ex affectu facientis consistit* » (l. 3, § 1, II, *De Jus.*, Ulpian.); cfr. De Mauri, p. 116.

Le pene sono graduate all'importanza dell'offesa inferta, alle conseguenze, al carattere di laico ad ecclesiastico che il reo rivesta. Vedi anche nel testo il canone 1703-1 pel quale l'*actio injuriarum* resta perenta decorso *un anno*.

Il canone 1938, § 1, dispone che tale azione abbia luogo, solo a *querela di parte* se non si tratti, § 2, di chierico o religioso, specialmente se in dignità, che abbiano ricevuta o inferta ingiuria: in tal caso l'azione può istituirsi anche d'ufficio. La ragione del § 1 e del § 2, è nel generico disposto del canone 1618, circa la tutela legale dell'interesse dei privati (1).

Analoghe disposizioni ha sull'argomento il Cod. Pen. It. dall'articolo 595 al 599: al 595 è considerata, cpv. 4, l'offesa a un corpo politico amministrativo giudiziario.

Verificandosi il previsto dal canone presente l'azione è sospesa *quando potrebbe aver luogo solo a querela di parte.*

È detto: *Mutua injuria*, nel senso del canone 2355: « *Si quis non re sed verbis vel scriptis vel alia quavis ratione injuriam cuiquam irrogaverit, vel eius bonam famam laeserit...* ». Parole ingiuriose, scritti, stampe, azioni, dimostrazioni si dicono *ingiuria*, quando diminuiscono il rispetto, la riputazione goduto dall'offeso. *Diffamare* o *infamare* è ledere la buona fama (2).

...compensatur, cioè non ha luogo l'*actio injuriarum*. È a tener conto però della *provocazione*, per la quale ha beneficio di attenuante il provocato, canone 2205, § 4, e nel caso segna per il provocante un accrescimento di responsabilità, da computarsi come al seguito (4), cioè:

...nisi una pars propter maiorem ab eadem illatae gravitatem damnari debeat. Indipendentemente però dalla *provocazione*, la più grave ingiuria o diffamazione, li impera, in se medesima, oltrechè dal bene appartenente alla persona che viene investito e diminuito, anche dalle circostanze del tempo, di luogo, ecc. Quando consti (4) di questa eccedenza, la pena o le pene di cui al citato canone 2355 hanno luogo, salvo il disposto dei canoni 1938, § 1, e 1703-1; però:

...deminuta, si casus ferat, poena — perchè resta sempre la *reciprocità* dell'offesa, e se non ci sono ragioni superiori — *si casus ferat* — tal fatto deve avere proporzionata attenuante di pena « quasi quadam compensatione iuris exigendae restitutionis » come ben dice il Card. D'Annibale, op. cit., II, n. 766. Vedi Cod. Pen. It., art. 599.

(Continua). M. Pistocchi.

---

(1) Vedi quanto su la *provocazione* dispone il can. 2205, § 4.

(2) De Siena, op. cit., 400. *Diffama* chi rivela delitto occulto; *infama* chi calunnia. Vedi anche S. Alfonso, II, 968.

(3) Lehmkul, op. cit., 1, 1175.

(4) « *Ad effectum arguendi fraudem, vel culpam* (eo magis dolum) *non sufficiunt conjecturae et praesumptiones; sed requiritur factum positivum* », S. R. Rota, cor. Priolo, dec. 20. n. 4. « *Quando verba sunt injuriosa, animus iusiurandi praesumitur* », Menochio.

GIURISPRUDENZA CONCORDATARIA

Sentenza della Cassazione in causa matrimoniale Spagnoli-Caprina

(art. 105 e 106 del Cod. civ. it.)

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia.

La Corte di Cassazione del Regno, I Sezione Civile, composta di: S. E. D'Amelio cav. di gr. cr. Mariano, Senatore del Regno, Primo Presidente e degli Ill.mi Signori Consiglieri: Carlizzi comm. Giuseppe; Ferrara comm. Andrea; Rebuttati comm. Carlo; Pellegrini comm Francesco; Salomone comm. Samuele; Colagrosso comm. Enrico; ha pronunziato la seguente sentenza sul ricorso proposto da:

Spagnoli Giuseppa, domiciliata elettivamente in Roma a Via Boezio 19, presso e nello studio dell'avv. Carlo Pacelli, rappresentata e difesa dagli avv. prof. Federico Cammeo, Saverio Castellett e Filippo Serlupi per mandato speciale in autentica per Notaio Vitelli di Firenze, n. 11301 Rep. – *Ricorrente.*

CONTRO

Caprina Amedeo, *Intimato.*

Visto il ricorso proposto per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 13-27 luglio 1935 ivi registrato il 5 agosto 1935, n. 653;

Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere comm. Rebuttati all'udienza del 6 luglio 1936;

Uditi gli avvocati Cammeo e Serlupi;

Udito il Pubblico Ministero in persona del comm. Terra Abrami Lorenzo sostituto Procuratore Generale del Re che ha concluso rigettarsi il ricorso;

PREMESSO IN FATTO:

Amedeo Caprina, di anni 25 e Giuseppina Spagnoli di anni 22, il 3 febbraio 1923, celebrarono matrimonio civile dinanzi l'ufficiale dello stato civile di Livorno; il giorno dopo celebrarono quello religioso nella chiesa parrocchiale di S. Maria del Soccorso. Dalla loro unione nacque una bambina. Con sentenza 12 gennaio 1926, il Tribunale di Livorno pronunziò la separazione personale dei coniugi per colpa del marito.

Avendo, in seguito, la Spagnoli appreso che il Caprina era stato costretto dai parenti, e specialmente dal padre, al matrimonio; che non era mai esistito il consenso di lui, promosse causa di nullità del matri-

monio dinanzi al Tribunale ecclesiastico di Livorno, che, compiuta l'opportuna istruttoria, con sentenza 20 ottobre 1931, dichiarò « constare de nullitate matrimonii ».

Tale decisione venne confermata con sentenza 2 luglio 1932 dalla Sacra Romana Rota, che pronunziò « constare de matrimonii nullitate in casu ex defectu consensus ».

Il Supremo Tribunale della Signatura Apostolica, con decreto 18 dicembre 1934, trasmise copia della sentenza della Sacra Romana Rota alla Corte d'appello di Firenze perchè fosse dichiarato che la sentenza medesima produce effetto anche riguardo al matrimonio civile contratto tra il Caprina e la Spagnoli.

Avendo la Corte d'appello, con decisione camerale del 4 gennaio 1935, dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta non proposta in regolare contraddittorio, la Spagnoli, con citazione 26 febbraio 1935, chiese, in formale contradditorio del Caprina, che la detta sentenza della Sacra Romana Rota venisse dichiarata esecutiva agli effetti civili.

La Corte d'appello di Firenze, I sezione, con sentenza 13-27 luglio 1935, rigettò la domanda.

Contro la sentenza pronunziata dalla Corte d'appello propone ricorso la Spagnoli, chiedendone, per due motivi, l'annullamento.

IN DIRITTO

La Corte d'appello rigettò la domanda della Spagnoli:

1° perchè l'annullamento canonico venne pronunziato ad istanza della moglie, in pieno contrasto con la disposizione dell'articolo 105 Codice civile che consente l'impugnativa solo a quello degli sposi del quale non sia stato libero il consenso;

2° perchè l'azione fu promossa non ostante la coabitazione continuata degli sposi oltre un mese (articolo 106);

3° perchè, ammesso pure che non si dovesse tener conto delle indicate limitazioni, le circostanze di fatto ritenute dal giudice ecclesiastico, se pure rappresentano cause di nullità proprie del diritto canonico, tuttavia non sono idonee a configurare il motivo del difetto di consenso nell'estensione propria del nostro diritto.

Con le due prime ragioni, la Corte d'appello volle affermare che per produrre il suo effetto anche riguardo al matrimonio civile non basta che la nullità sia stata pronunziata « per una causa ammessa anche nel Codice civile », come chiaramente e tassativamente dispone l'articolo 22 della legge 27 maggio 1929, sul matrimonio, ma è altresì indispensabile che ricorrano tutti i presupposti, non solo sostanziali, ma anche quelli soggettivamente ed oggettivamente limitativi dell'esercizio dell'azione di nullità, secondo il complesso sistema matrimoniale del Codice civile ».

L'errore è manifesto; mentre la legge si riferisce unicamente ed esclusivamente alla causa di nullità, ed altro non esige se non che detta causa sia « ammessa anche nel Codice civile », si pretenderebbe dalla Corte d'appello aggiungere, nel testo letterale della legge, il riferimento, che non è in alcun modo fatto, alle limitazioni riguardanti l'effettivo esercizio dell'azione per cui la causa di nullità potrebbe essere fatta valere dinanzi al giudice civile.

Si vorrebbe giustificare la pretesa col riferimento alla intenzione del legislatore. Se non che tale intenzione non fu certamente quale la Corte d'appello credette di poter arguire. I passi della Relazione Ministeriale in cui è detto che l'efficacia civile alla sentenza ecclesiastica è concessa quando « la nullità sia pronunziata per una causa che secondo la legge civile sarebbe stata parimenti idonea a produrre la nullità », e perchè si volle evitare « il dispendio ed il fastidio d'una duplicità di giudizio con la possibile difformità di risultato », per essere esattamente compresi devono esser messi in relazione col principio fondamentale affermato nella Relazione medesima (principio che la Corte d'appello pur volle espressamente ripetere) che le norme dettate coll'articolo 22 « sono ispirate alla considerazione che molti di coloro i quali in passato contrassero matrimonio civile e quello religioso, furono a ciò indotti dalla circostanza che nessun effetto civile era attribuito al matrimonio religioso. Essi si sarebbero probabilmente limitati a contrarre solo quest'ultimo se le nuove norme concordatarie fossero state in vigore al tempo del loro matrimonio. È sembrato perciò equo parificare parzialmente almeno la loro condizione a quella di tutti gli altri che da oggi in poi, ecc. . . . ».

Da questo passo, di evidente fondamentale e decisiva importanza, il quale giustifica e ad un tempo chiarifica (ove una chiarificazione fosse necessaria) le disposizioni dell'articolo 22, nettamente si arguisce che il legislatore, a fine di conseguire l'alto intendimento politico e sociale di una compiuta pacificazione religiosa, riconoscendo implicitamente l'errore commesso dalla legislazione anteriore, che aveva negato ogni e qualsiasi valore al matrimonio religioso, logicamente presume che, se un'efficacia civile fosse stata riconosciuta al matrimonio canonico, i cattolici, probabilmente, solo questo avrebbero celebrato. E conseguentemente volle, per evidenti ragioni di equità, parificare parzialmente la loro condizione a quella di tutti gli altri che, vigendo la nuova legge, avrebbero contratto il solo matrimonio canonico. La equiparazione fu, come doveva essere, parziale. Non poteva essere integrale, perchè non si volle dare sostanziale effetto retroattivo alla nuova legge, la quale, pertanto, doveva esigere che la causa di nullità sia civilmente efficace se « ammessa anche nel Codice civile ».

Come è evidente che confondere le cause di nullità con le condi-

zioni che la legge civile, per suoi fini particolari, o per presunzioni che essa ritiene di dover dedurre da determinate circostanze di fatto, stabilisce per l'esercizio della relativa azione, è violare principii fondamentali del nostro sistema giuridico, così è egualmente chiaro che è violare l'articolo 22 il voler comprendere in esso, che accenna soltanto a causa di nullità, il riferimento a condizioni soggettive ed oggettive riguardanti l'esercizio dell'azione per cui detta causa, in diritto civile, potrebbe essere fatta valere.

Nè giova alla tesi accettata dalla Corte d'appello addurre inconvenienti: vano, infatti, è osservare che l'articolo 22 farebbe ai cattolici che contrassero matrimonio secondo l'una e l'altra legge, una posizione di favore, in confronto a quelli che contrassero matrimonio soltanto a norma del Codice civile, poichè ciò è precisamente quanto la legge dispone per conseguire l'importante fine politico e sociale a cui già s'è accennato. L'osservazione della Corte di appello, adunque, non già può valere per l'interpretazione della legge, ma si risolve in una critica di questa; critica, non certo consentita al giudice, la quale porterebbe, come portò la Corte d'appello, ad interpretazione arbitraria della legge.

Per la parziale equiparazione che il legislatore con spirito di equità, di moralità e di liberalità credette di dover disporre, si stabilì che la Corte d'appello deve accertare soltanto l'obbiettiva coincidenza della causa di nullità.

La legge perciò, non esige che sia altresì accertato da quale persona il giudizio sia stato promosso (se questa, cioè, secondo il Codice civile, avrebbe avuto interesse e quindi diritto ad agire), e se detta persona, allorchè promosse il giudizio dinanzi il giudice ecclesiastico, avrebbe ancora avuto il diritto di promuoverlo dinanzi il giudice civile.

Non esita, pertanto, questo Supremo Collegio a tener fermo l'insegnamento già impartito, riconoscendo, conseguentemente, il fondamento del primo motivo di ricorso che lamenta la violazione dell'articolo 22 della legge sul matrimonio, in relazione a falsa applicazione degli articoli 105 e 106 del Codice civile.

* * *

Fondato è altresì il secondo motivo, che pone in evidenza un'altra violazione dello stesso articolo 22.

La Corte d'appello, ritenendo che l'attribuzione ad essa deferita non sia limitata al semplice accertamento della corrispondenza tra la formula terminale del giudicato ecclesiastico e la causa di nullità ammessa nel Codice civile, ritenendo, cioè, che, per l'accertamento di cui si tratta, occorra indagare se la vera e sostanziale causa di nullità affermata dalla Autorità ecclesiastica sia ammessa anche nel Codice

civile, rilevò che, pur avendo fatta applicazione del paragrafo 2 del canone 1086, tuttavia il giudice ecclesiastico, ricercando, come era necessario, la causa della simulazione, aveva ritenuto che lo sposo (Amedeo Caprina) s'era indotto a consentire al matrimonio per gravi imposizioni dei genitori (e specialmente del padre). Anzi la Corte d'appello volle pure diligentemente riportare il tratto della sentenza ecclesiastica in cui è espressamente affermato: « Non ex amore iniisse Amideum matrimonium sed compulsum a parentibus ». E riportò altresì fatti e circostanze da cui i giudici ecclesiastici avrebbero tratto il convincimento che il consenso dello sposo non fu libero; che egli s'indusse a prestarlo, perchè costrettovi (compulsum) dai genitori, massime dal padre.

Se non che, la Corte d'Appello ritenendo altresì di poter esercitare un « controllo » anche sul merito della decisione del Tribunale ecclesiastico, premesso che l'imposizione, ossia la costrizione sarebbe stata dedotta da testimonianze relative ad « espressioni vaghe e generiche » che nulla precisano e determinano ai fini della consistenza della violenza e della sua gravità »; che la sentenza non poteva « fare cenno di sorta a minacce gravi, serie, effettive, dal momento che neppure i testimoni dei quali sono state riportate nella sentenza stessa le deposizioni nulla hanno precisato e determinato »; credendo inoltre, di poter affermare che le insistenti pressioni « non debbono neppure essere state tanto sgradite al Caprina stesso », con nuovo e diverso apprezzamento di merito ritenne, che la violenza « oltre a non essere provata ed a non essere stata presa in esame, nè come causa immediata nè come causa mediata di nullità », costituirebbe un tipo di violenza « che non ha il suo corrispondente nel Codice civile ». E, pertanto, la Corte d'appello concluse che « ricorrerebbe piuttosto il caso del timore riverenziale previsto dall'articolo 1114 ». Se non che, la sentenza, dicendo che la violenza non sarebbe stata presa in esame nè come causa immediata nè come causa mediata di nullità, cadde in contraddizione con quanto prima aveva ripetutamente affermato, rilevando che la sentenza ecclesiastica aveva ritenuto essere stato lo sposo *compulsum* al matrimonio; e violò poi apertamente la disposizione dell'articolo 22 facendo censure, critiche ed apprezzamenti che da tale articolo non sono in alcun modo permessi. Infatti, alla Corte d'appello non dev'essere presentata se non la sentenza definitiva del Tribunale ecclesiastico e non gli atti della causa, così che un preteso nuovo apprezzamento di merito non potrebbe riuscire compiuto e perfetto; e, d'altra parte, nettamente risulta dalla già accennata intenzione del legislatore (il che del resto è naturale e giusto) che si volle impedire il pericolo di eventuale difformità di giudicati. Non è, dunque, ammissibile che la Corte d'appello possa procedere a nuovi apprezzamenti di merito, e definire timore riverenziale ciò che

il giudice ecclesiastico, dinanzi a cui ebbe luogo il giudizio, ritenne costituire *vis compulsiva*. Per la chiara e precisa disposizione dell'articolo 22, l'accertamento deferito alla Corte di appello è limitato a stabilire se la causa per cui è stata pronunziata la nullità sia o no ammessa anche nel Codice civile, non già si estende a controllo dell'esattezza intrinseca del giudizio di merito del giudice ecclesiastico.

Onde, a prescindere dal rilevare l'errore in cui cadde la sentenza nell'affermare che il *metus reverentialis* in diritto canonico infirma il consenso al matrimonio, la sentenza medesima non può sfuggire allo annullamento giustamente domandato anche per il secondo motivo del ricorso.

Ritenuto che dovendosi annullare la sentenza, la causa va rinviata a norma di legge.

Che deve essere ordinata la restituzione del deposito; e che sulle spese del giudizio di questo grado potrà provvedere la Corte d'Appello in sede di rinvio.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE

Accoglie il ricorso proposto da Giuseppina Spagnoli contro la sentenza della I Sezione della Corte d'appello di Firenze, in data 13-27 luglio 1935, cassa la sentenza medesima e rinvia la causa per nuovo esame alla Corte di appello di Bologna, che provvederà anche sulle spese di questo grado del giudizio.

Ordina restituirsi il deposito.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, dalla Prima Sezione civile della Corte di cassazione del Regno il sei luglio 1936 A. F. XIV.

Firmati: D'Amelio – Carlizzi – Ferrara – Rebuttati *relatore* – Pellegrini – Salomone – Colagrosso – Giuffrida *Cancelliere*.

Pubblicata a norma dell'articolo 366 Codice procedura civile nell'udienza di oggi 4 agosto 1936-XIV.

Il Cancelliere di Sezione
Firmato: Giuffrida

Nota. — La sentenza è conforme a quella del Supremo Collegio emessa in altra causa simile (Bellotti-Bellotti); la massima è cristallina: *Con l'art. 22 l'accertamento deferito alla Corte di appello è limitato a stabilire se la causa per cui è stata pronunziata la nullità sia o no ammessa anche nel Codice civile, non già si estende al controllo dell'esattezza intrinseca del giudizio di merito del giudice ecclesiastico.* Non si spiega quindi la caparbietà di qualche giudice inferiore e portare l'infelice art. 22 contro il senso verbale del testo e contro la massima affermata costantemente dal Supremo Collegio. Abbiamo detto infelice quell'art. 22 perchè sappiamo quanti imbarazzi crea e quanti pretesti persino a ricatti; ma più ancora perchè ci pare che esso contrasti con l'alto intendimento politico e sociale cui la sentenza stessa si richiama, inquanto viene a creare una diversità di trattamento tra gli italiani che hanno contratto matrimonio civile *prima* del Concordato e quelli che l'hanno

NOTE E DISCUSSIONI

« Il Diritto Ecclesiastico e Rassegna di Diritto Matrimoniale » nel numero 5–6 del corrente anno, uscito in questo scorcio del mese di agosto, a pagina 220, sotto la rubrica « bibliografia » facendo cenno della mia nota *La insequestrabilità del sacro patrimonio titolo di ordinazione*, publicata su questa rivista nel fascicolo di marzo del corrente anno, scrive quanto segue:

« Con vivacità l'articolista se la piglia contro una recente decisione della Corte d'appello di Catania, affermante la alienabilità e la sequestrabilità del sacro patrimonio, titolo dell'ordinazione; tesi accettata anche dalla Cassazione. Riporta a conferma della sua critica il pensiero del prof. Buonocore, espresso in un recente scritto intestato: *Della intangibilità del sacro patrimonio*, pubblicato in " Rassegna di Morale e Diritto ". E fin qui siamo d'accordo. A questo punto però se la piglia anche con i professori di diritto ecclesiastico, che, " secondo lui, veramente competenti e veramente italiani, sono due o tre, e promette di farne i nomi a suo tempo ed a suo luogo anche per . . . chiarificare una buona volta l'ambiente " (! !). Esecuzione sommaria dunque: se non lo si conoscesse, verrebbe fatto di pensare a Minos . . . e dire che proprio ora si sono aperte le cattedre di diritto canonico nelle R. Università. Ma chi porrà mano ad esse ? Noi, ad esempio, ne conosciamo molti, vecchi e giovani, e con buona pace del Romani, anche al di fuori delle nostre personali conoscenze, molti altri ve ne sono, studiosissimi, competentissimi ed italianissimi ben degni di salire le nuove cattedre e di rimanere ai posti d'insegnamento che da anni ricoprono. (*c. b.*) ».

L'egregio contradittore dunque è d'accordo per la parte dottrinale della mia nota; questo mi preme, dappoiché con questo egli viene a riconoscere il torto di quei due o tre professori che hanno accettato il punto errato della Corte d'appello di Catanzaro e della Cassazione; né

---

contratto *dopo*, cioè tra quelli che hanno preparato la condizione di cose necessaria al Concordato e gli altri; e questo per noi è inconcepibile. Certo, messo dinanzi alla legge costituita, dinanzi all'art. 22, il giudice deve applicarlo com'è e bene ha fatto a ricordare al tribunale inferiore i canoni dell'esegesi giuridica. Ma non possiamo accettare l'affermazione che la equiparazione dei matrimoni così detti *pre* e *post* concordatarii « non poteva essere integrale perchè non si volle dare sostanziale effetto retroattivo alla nuova legge »; cui è stato ripetuto anche troppo spesso, ma non si è forse badato che la retroattività qui non fa a proposito, per i motivi che abbiamo discussi altrove (*De norma juris*, pag. 218–377), e che comunque la legge deve commisurare la sua ampiezza all'art. 34 del Concordato. Lo notiamo solo per non lasciare ancora correre senza rilievo una affermazione che scientificamente non ci pare esatta, sebbene nella causa in oggetto nulla influisca per la decisione che è quale non poteva non essere.

poteva essere altrimenti. Egli tuttavia non accetta una mia parentesi di circa due righe appena, forse perchè letta e riportata com'è nella citata recensione si presta a interpretazione meno conforme al suo contesto. Dove io, riferite alcune parole testuali del prof. Buonocore, annotavo *obiter*: « Così esclama uno dei pochissimi professori di diritto ecclesiastico veramente competenti e veramente italiani (per noi sono assai pochi, due o tre, e ne faremo i nomi a suo tempo e a suo luogo anche per . . . chiarificare una buona volta l'ambiente) il prof. onorevole G. Buonocore della R. Università di Napoli, specialista su tale argomento per uno studio già da noi lodato ».

Come si vede, il mio apprezzamento sulla competenza del Buonocore è fondato sui fatti, il suo studio sul *Titulus canonicus*, che per me va collocato ai primi posti. Chi mi conosce, come fa comprendere di conoscermi il chiaro contradittore, sa bene che « io parlo per ver dire non per odio d'altrui nè per disprezzo », che parlo non per accezione di persone ma poggiando sulle cose, e le cose nella nostra questione sono le opere di diritto publicate.

Ora se ci si fa ad esaminare le opere di diritto canonico publicate finora da professori laici in Italia, io debbo dire che esse non manifestano la dovuta perizia nei loro autori. Ché, fatta qualche rara, assai rara, eccezione (dico subito che le *Istituzioni* del Del Giudice sono una rara eccezione), nelle altre trovo non solo lacune e superficialità, ma veri errori. Il prof. (*c. b.*) dovrà convenire con me che è errore fondamentale e disastroso porre il diritto canonico – come fa qualcuno – alla pari con le norme che « sono poste dalle stesse collettività religiose... ; abbiamo così . . . il diritto delle chiese cristiane (cattolica, protestante, greco–ortodossa) e delle collettività formate da seguaci di altre religioni (quali l'ebraismo e l'islamismo) »; egli dovrà consentire che questo è errore di visuale da cui scaturiscono poi tutti i molti e gravi errori disseminati nella trattazione, che qui sarebbe troppo lungo rilevare, ma che mettono nella impossibilità di conoscere il diritto canonico; errori non di sentimento, ma di storia e di dottrina giuridica pura e semplice. Siffatti errori, chi non lo sa ? sono di importazione tedesca e protestante; ecco perchè dico che per me mostrano l'autore né competente né italiano.

La stessa qualifica io debbo dare, per conto mio, a chi, volendo parlare del matrimonio secondo il diritto canonico, sente il bisogno di dichiarare al publico e all'inclita che per lui il tipo perfetto del matrimonio è il matrimonio pagano e romano; che il matrimonio canonico, specialmente dopo il Concilio di Trento, è una decadenza e un pervertimento di quel tipo perfetto; or mi dica il prof. (*c. b.*) se questo significhi essere canonista e italiano, almeno dall'11 febbraio 1929: per me non è

né l'uno né l'altro; è semplicemente arteriosclerosi intellettuale o psicologica insanabile.

Potrei fare una lunga litania, ma credo basti aver toccato quelli che vanno per la maggiore, per dimostrare la fondatezza di quelle due righe appena di parentesi, e per concludere che siffatti uomini *in subiecta materia*, per conto mio, non sono né studiosissimi, né competentissimi, nè italianissimi, come (*c. b.*) afferma: se poi essi siano « ben degni di salire le nuove cattedre e di rimanere ai posti d'insegnamento che da anni ricoprono », com'egli aggiunge, non è affar mio; ché le cattedre ricoperte finora non sono state certo cattedre di diritto canonico, ma di qualche altra cosa fuori che questa, e tali, se mai, rimarranno: quanto poi alle cattedre di diritto canonico recentemente ripristinate, con saggio consiglio, nelle Università italiane, non tocca a me assegnarle né ho candidature da caldeggiare; mi basta di coltivare i miei studii come posso, profittando del poderoso contributo che le Università italiane da tempo stanno dando in altri campi giuridici e di fare del mio meglio per farlo conoscere dentro e fuori, in italiano e in latino; (la mia « Rassegna di Morale e Diritto» è sorta da questa passione, le altre mie publicazioni, e la imminente *De norma juris* sono animate dalla stessa fiamma e portano lo stesso stigma); né bramo altr'esca; chi mi conosce lo sa. Ma sa pure che non mi si può impedire di dir pane al pane e vino al vino; questo non è voler fare il Minos, ma solo amare la verità e la scienza; e amare questa Italia, alla quale io desidero che il primato venga ridato anche in questo campo. Mi si vorrà impedire questo ? Quando s'è amata così l'Italia, come noi l'amammo nel tormento della trincea, mentre altri se ne stava a godere il fresco dei giardini, quando la Patria riconoscente s'è chinata sulla nostra fronte a suggellarvi il bacio che non si può dimenticare, allora si sente più vivo il dovere e l'orgoglio di servirla nella verità, nella sua tradizione, nella sua fede.

Per questo forse i giovani si stringono attorno a noi più numerosi di quanto l'egregio (*c. b.*) mostra di sapere, e sono loro che vogliono da noi (e ne hanno il diritto) conoscere sulla Chiesa e sul suo diritto, come su tutto il resto, la verità vera, e sono loro, anche per me, la più bella speranza. Ma che essi siano già ora competentissimi, questo non lo pretendono neppure essi, e il dirlo li offenderebbe.

Loro quindi sono fuori discussione, o, se vi sono, lo è perchè mi son troppo cari perchè io rimanga indifferente dinanzi alla diffusione di errori e di mentalità che a loro sono più pericolose e questo «proprio ora che si sono aperte le cattedre di diritto canonico nelle R. Università»: io auguro veramente di cuore, mi creda l'egregio (*c. b.*), che tutti i professori che le saliranno ne siano o se ne rendano veramente degni sotto ogni riguardo; degni delle tradizioni nostre, degni della nostra

gloria plurimillenaria, degni di quest'Italia rinnovata nella multanime vita; tra i degnissimi sarà, me lo dice il cuore e la stima che nutro per lui, lo studioso sagace, sereno e modesto che ha dato occasione a questa forse non inutile nota.

S. ROMANI.

RECENSIONI

CAYRÉ FULBERTO: *Patrologia e Storia della Teologia*. Traduzione del dott. Teobaldo Pellizzari, con una lettera di S. Em. il Card. Elia Dalla Costa, Arcivescovo di Firenze. Primo Volume (I–II libro). Un vol. in–12° di 790 pagine. Sciolto L. 20. In tela inglese L. 25. (Roma, Desclée e C.).

Il manuale di patrologia del P. Cayré, che si presenta ora in veste italiana non si presenta affatto come superfluo dopo la versione dovuta a mons. A. Mercati del classico manuale del Bardenhewer. Principalmente per due motivi: per il metodo della trattazione assai adatto per gli studenti di scienze teologiche e per l'ampiezza della materia trattata che non si ferma all'epoca strettamente patristica, cioè più o meno al v secolo, ma giunge fino a san Francesco di Sales includendo gli ultimi Padri della Chiesa dal 430 all'800 e i dottori e teologi o maestri spirituali dal secolo XII al XVI.

Il lettore così ha sotto gli occhi tutto lo svolgimento del pensiero cristiano il quale per quel groviglio di sistemi e di scuole che caratterizza l'epoca medioevale è fatto con chiarezza mirabile e con larghezza di spirito con grande obiettività che risulta dalla lettura diretta dei testi e tende a porre i varî autori nei loro lineamenti essenziali davanti agli occhi dello studioso, senza preoccupazioni nè di concordismo nè di discordismo.

Uno speciale elogio poi va tributato a quell'indice sistematico, che l'A. chiama tavola dottrinale, nel quale sotto i varî titoli della dogmatica cattolica raggruppa, con rinvio alle pagine, i varî Padri o Dottori che ne hanno trattato. Sicchè si può ben concludere con J. Rivière che «accanto ai varî manuali che costituiscono il bagaglio del seminarista e del Sacerdote, grazie al P. Cayré, la storia della letteratura teologica avrà ormai il suo; cosa di cui si deve esser grati all'A. per il lungo sforzo di cui quest'opera è il frutto».

Card. E. DALLA COSTA, Arciv. di Firenze. *Esortazioni al clero*. Firenze, Editr. fiorentina, pag. 102. — L. 4.

Mons. G. DE NARDIS, Vesc. di S. Agata dei Goti. *Allocuzioni al clero*. Vicenza, Sat. 1936, pag. 245. — L. 6.

Sarebbe fuori posto ogni cenno di presentazione e di apprezzamento; quando i vescovi si fanno, come qui, veramente *forma gregis ex animo*, non si può dire altro che questo: *tolle et comede*.

Direttore responsabile: Mons. SILVIO ROMANI

Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens*.

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16